



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

SULLA PROPOSTA

del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

- VISTO** l'articolo 8, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo definito dall'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010;
- VISTO** l'articolo 8, comma 11-*bis*, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che l'individuazione delle misure perequative e la ripartizione delle risorse del predetto fondo tra i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti;
- VISTO** l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che ha incrementato la dotazione del predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e ha previsto un'identica dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013, estendendo la destinazione delle risorse al finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate le risorse disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010;
- VISTO** l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATA la necessità di ripartire le menzionate risorse stanziare a valere sul richiamato fondo per l'anno 2014 e di individuare conseguentemente l'entità dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato per l'anno 2014;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2014 nel fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ammontano a 100 milioni di euro, e che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il presente decreto costituisce atto presupposto per l'assunzione di obbligazioni a valere sulle predette risorse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della difesa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto determina, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

- la ripartizione, tra le Amministrazioni interessate, delle risorse disponibili del relativo Fondo ivi previsto;
- la misura degli assegni *una tantum*, determinati in relazione all'entità degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 (tabella A allegata al presente decreto) e delle risorse conseguentemente attribuibili a ciascuna Amministrazione per il medesimo anno 2014 (tabella B, allegata al presente decreto).

Art. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Per l'anno 2014, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, come integrata dall'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartita come segue:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MINISTERO	ANNO 2014
MINISTERO DELL'INTERNO:	
Polizia di Stato	17.217.655
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	1.677.164
MINISTERO DELLA DIFESA:	
Forze Armate	44.768.312
Arma dei Carabinieri	16.775.142
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI:	
Capitanerie di Porto	1.909.041
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:	
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Corpo di Polizia Penitenziaria	5.631.180
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:	
Corpo della Guardia di Finanza	10.646.658
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI:	
Corpo Forestale dello Stato	1.322.397
TOTALE RISORSE DISPONIBILI DEL FONDO	99.947.549

Art. 3

(Determinazione degli assegni *una tantum*)

1. Per l'anno 2014, al personale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, sono attribuiti gli assegni *una tantum* a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011, secondo gli stessi criteri e le medesime modalità di cui ai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, relativi all'attribuzione al personale interessato degli assegni *una tantum* per l'anno 2013.

2. L'entità degli assegni *una tantum* indicati al comma 1 è commisurata all'11,24 per cento dell'importo dei seguenti emolumenti:

- assegno di funzione, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- d) indennità operative non connesse a progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
- e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
- f) classi e scatti di stipendio previsti per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, che sarebbero stati maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
- g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- h) scatti convenzionali disposti ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
- i) maggiorazioni delle indennità di rischio spettanti al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e dell'articolo 45 del C.C.N.L. Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

3. Gli assegni *una tantum* rapportati all'11,24 per cento degli emolumenti indicati nel comma 2 sono corrisposti al personale interessato, con riferimento agli anni 2011-2014, in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 4

(Copertura oneri di spesa anno 2014)

1. All'onere di cui all'articolo 2 del presente decreto, pari ad euro 99.947.549, si provvede mediante l'utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui del capitolo n. 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, che sono assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio degli stati di previsione di ciascuna Amministrazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, indicati nei decreti ministeriali richiamati dall'articolo 3, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 7 AGO. 2015

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Prof. Claudio DE VINCENTI)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO/CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1959/2015
Roma, 10.8.2015
IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n.

2107

17 AGO 2015

IL MAGISTRATO

Tabella A

[illegible]

Tabella B

[illegible]

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale del Comparto sicurezza e difesa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Il presente provvedimento ripartisce tra i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, i 100 milioni di euro per l'anno 2014, previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, destinato all'adozione di misure perequative in favore del personale del Comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al cosiddetto "blocco" della massa salariale e delle progressioni di carriera, di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

Contestualmente, lo stesso decreto determina l'entità degli assegni *una tantum* per l'anno 2014, in relazione alla dotazione di 100 milioni di euro del richiamato fondo perequativo, da destinare al personale interessato agli emolumenti "congelati" per il medesimo anno, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, secondo gli stessi criteri e modalità previsti dai decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate le risorse disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013, ai fini dell'attribuzione al personale degli assegni *una tantum*, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 27 del 2011.

Infatti, con decreti dei Ministri interessati è stata disciplinata l'attribuzione al personale dei Comparti sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, di assegni *una tantum* perequativi nelle percentuali di commisurazione, rispetto al differenziale retributivo oggetto degli effetti di blocco, definite per ciascun anno sulla base delle disponibilità finanziarie a valere sul citato fondo e del numero dei beneficiari. Le percentuali sono state determinate nella misura del 100 per cento, del 46 per cento e del 16,60 per cento, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Come sopra accennato, si richiamano i commi 1 e 21, del citato articolo 9, che hanno previsto, per il triennio 2011-2013, rispettivamente, il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, anche con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, previsti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché agli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il "congelamento" degli effetti economici delle progressioni di carriera, dei meccanismi retributivi per classi e scatti e degli adeguamenti annuali per il personale dirigente delle stesse Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le predette disposizioni normative sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014.

Pertanto, con il presente decreto si provvede a definire le predette misure perequative anche per l'anno 2014, previa ripartizione tra le Amministrazioni interessate delle risorse stanziare a tal fine dal citato articolo 1, comma 466, della legge n. 147 del 2013.

L'articolo 1 del decreto individua l'oggetto e l'ambito applicativo, con riferimento alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate della disponibilità del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché alla determinazione della misura degli assegni *una tantum*.

L'articolo 2 determina la ripartizione delle disponibilità del Fondo tra i Ministeri dell'interno (*per la Polizia di Stato e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*), della difesa (*per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri*), delle infrastrutture e dei trasporti (*per le Capitanerie di porto*), della giustizia (*per il Corpo di polizia penitenziaria*), dell'economia e delle finanze (*per il Corpo della Guardia di Finanza*) e delle politiche agricole alimentari e forestali (*per il Corpo forestale dello Stato*).

La ripartizione è stata effettuata sulla base della quantificazione complessiva degli emolumenti oggetto delle citate misure di contenimento della spesa per redditi con riferimento al personale interessato di ogni singola Amministrazione, di cui ***all'allegata tabella A***, secondo i richiamati criteri già previsti dai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato DPCM 27 novembre 2011, e della percentuale degli assegni *una tantum* definita in relazione alla disponibilità del fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, destinando complessivamente 99.947.549 euro, di cui ***all'allegata tabella B***, alle Amministrazioni interessate.

L'articolo 3 definisce l'entità dell'assegno *una tantum*, rapportato alla misura dell'11,24 per cento delle somme indicate nell'allegata tabella A, da corrispondere, per l'anno 2014, al personale dei Comparti sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato agli effetti di contenimento della spesa pubblica.

Alla determinazione della predetta entità hanno concorso la disponibilità dei 100 milioni di euro disponibili sul fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, come incrementate dall'articolo 1, comma 466, della legge n. 147 del 2013, nonché il numero del personale interessato e gli specifici emolumenti indicati nello stesso articolo 3, comma 1, del presente DPCM, come emerge ***dalla richiamata tabella B***, di quantificazione degli oneri, distinta per ogni singola Amministrazione, ***pari a complessivi 99.947.549 euro***.

A tal fine è stato fatto espresso rinvio ai medesimi criteri e modalità di cui ai decreti relativi all'attribuzione al personale interessato degli assegni *una tantum* per l'anno 2013, adottati ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del DPCM 27 novembre 2011. Tutti gli assegni *una tantum* sono stati assoggettati alla contribuzione a carico dello Stato del 32,70 per cento.

In particolare, per l'anno 2014 saranno oggetto di attribuzione:

- gli assegni *una tantum* in favore del personale dei suddetti comparti che matura nel 2014 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel medesimo anno per effetto del cosiddetto "blocco retributivo" (***2014 quale primo anno di intervento delle misure perequative***);
- gli assegni *una tantum* in favore del personale dei suddetti comparti, non cessato al 1° gennaio 2014, che ha maturato nel 2013 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento, commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel 2014 per effetto del blocco retributivo

(2014 quale secondo anno di intervento delle misure perequative); a detto personale sono stati attribuiti, a valere sulle risorse assegnate per il 2013, gli assegni *una tantum* nella misura del 16,6% dell'incremento economico non corrisposto nel medesimo anno per effetto del blocco;

- gli assegni *una tantum* in favore del personale, non cessato al 1° gennaio 2014, che ha maturato nel 2012 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel 2014 per effetto del blocco retributivo (2014 quale terzo anno di intervento delle misure perequative); a detto personale sono stati attribuiti, a valere sulle risorse assegnate per il 2012 e per il 2013, gli assegni *una tantum* nella misura rispettivamente del 46% e del 16,6% dell'incremento economico non corrisposto nei medesimi anni per effetto del blocco;
- gli assegni *una tantum* in favore del personale, non cessato al 1° gennaio 2014, che ha maturato nel 2011 i requisiti per l'attribuzione degli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, commisurati all'11,24% dell'incremento economico non corrisposto nel 2014 per effetto del blocco retributivo (2014 quale quarto anno di intervento delle misure perequative); a detto personale sono stati attribuiti, a valere sulle risorse assegnate per il 2011, per il 2012 e per il 2013, gli assegni *una tantum* nella misura rispettivamente del 100%, del 46% e del 16,6% dell'incremento economico non corrisposto nei medesimi anni per effetto del blocco.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di copertura degli oneri di spesa attraverso l'utilizzo delle somme conservate nel conto residui del capitolo 3078 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, da assegnare ai medesimi capitoli di bilancio dello stato di previsione delle amministrazioni interessate, già individuati dai richiamati decreti ministeriali relativi all'attribuzione al personale interessato degli assegni *una tantum* per l'anno 2013.

Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.